

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, ROMA

SEZ. I BIS, N.R.G. 1675 DEL 2019

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

GIUSTA ORDINANZA N. 6283 DEL 22/05/2019

ADRAGNA Gaspare nato ad Alcamo (TP) il 19/07/1989 C.F. DRGGPR89L19A176L, **AMATO Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 01/09/1994 C.F. MTANNN94P01A176E, **AMATO Giacinto Dario** nato a Palermo il 31/12/1992 C.F. MTAGNT92T31G273S, **ANGILERI Francesco** nato ad Erice (TP) il 25/07/1990 C.F. NGLFNC90L25D423O, **BARRACO Davide Filippo** nato ad Erice (TP) il 05/01/1988 C.F. BRRDDF88A05D423Y, **BARRESI Daniele** nato ad Alcamo (TP) il 15/07/1985 C.F. BRRDNL85L15A176T, **BARRESI Giorgio** nato ad Alcamo (TP) il 14/11/1993 C.F. BRRGRG93S14A176J, **BERTOGLIO Sergio** nato a Castelvetro (TP) il 07/01/1998 C.F. BRTSRG98A07H700F, **BIUNDO Pietro** nato a Castelvetro (TP) il 01/05/1991 C.F. BNDPTR91E01C286X, **BONOMO Riccardo** nato ad Agrigento IL 03/07/1995 C.F. BNMRCR95L03A089H, **BUGEA Monia** nata ad Agrigento il 01/03/1993 C.F. BGUMNO93C41A089B, **BUTERA Emanuele** nato ad Alcamo (TP) il 29/11/1992 C.F. BTRMNL92S29A176U, **CARLINO Federico** nato a Sciacca (AG) il 09/09/1995 C.F. CRLFRC95P09I533S, **CHIMENTI Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 09/01/1993 C.F. CHMNNN93A09A176O, **CRESCENTI Mariano** nato ad Alcamo il 03/08/1990 C.F. CRSMRN90M03A176F, **DAIDONE Marco** nato a Palermo il 05/08/1993 C.F. DDNMRC93M05G273C, **DI GIORGI Vittorio** nato ad Alcamo (TP) il 16/12/1986 C.F. DGRVTR86T16A176U, **ERRANTE PARRINO Antonino** nato a Castelvetro (TP) il 17/09/1994 C.F. RRNNNN94P17C286L, **FERRARO Giacomo** nato a Castelvetro (TP) il 12/01/1996 C.F. FRRGCM96A12C286V, **FILIPPI Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 13/01/1997 C.F. FLPNNN97A13A176C, **GIARDINA Francesco** nato ad Alcamo (TP) il 12/09/1997 C.F. GRDFNC97P12A176V, **GIORLANDO Giuseppe** nato ad Alcamo (TP) il 22/04/1992 C.F. GRLGPP92D22A176P, **IPPOLITO Vito** nato ad Alcamo (TP) il 08/03/1993 C.F. PPLVTI93C08A176F, **LEVANTINO Francesco** nato a Palermo il 31/07/1980 C.F. LVNFNC80L31G273T, **MANNINA Ignazio** nato ad Alcamo (TP) il 07/04/1995 C.F. MNNGNZ95D07A176S, **MESSANA Vincenzo** nato ad Alcamo (TP) il 25/02/1997 C.F. MSSVCN97B25A176W, **MARABETI Gianluca** nato a Partinico (PA) il 06/06/1988 C.F. MRBGLC88H06G348M, **MESSANA**

Leonardo nato ad Alcamo (TP) il 14/08/1995 C.F. MSSLRD95M14A176Q, **MIONE Antonio** nato a Palermo il 07/11/1987 C.F. MNINTN87S07G2730, **MISTRETTA Giuseppe** nato ad Erice (TP) il 30/12/1988 C.F. MSTGPP88T30D423K, **ORLANDO Cosimo Nicola** nato ad Alcamo (TP) il 19/09/1987 C.F. RLNCMN87P19A176P, **PARRINO Mario** nato a Palermo il 18/09/1995 C.F. PRRMRA95P18G273S, **POTENZANO Andrea** nato a Palermo il 23/06/1987 C.F. PTNNDR87H23G273A, **POTENZANO Emanuele** nato a Palermo il 10/11/1995 C.F. PTNMNL95S10G273U, **REDA Giovanni** nato ad Alcamo (TP) il 18/11/1997 C.F. RNDGNN97S18A176T, **RUGGIRELLO Paolo** nato ad Erice (TP) il 22/08/1993 C.F. RGGPLA93M22D4230, **SAMMARITANO Matteo** nato a Palermo il 29/10/1990 C.F. SMMMTT90R29G273I, **SAMMARTANO Diego** nato ad Erice (TP) il 01/12/1984 C.F. SMMDGI84T01D423W, **SCURTO Biagio Federico** nato ad Alcamo (TP) il 12/09/1988 C.F. SCRbfd88P12A176T, **SIMONE Carlo Federico** nato a Catania il 01/03/1991 C.F. SMNCIF91C01C351S, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Rosario Di Bello (C.F. DBLNLR76E08D184N; pec angelorosariodibello@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati, giuste procure speciali rilasciate in calce al ricorso, hanno richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del D.M. n. 237 del 14/11/2018, con cui il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VV.F., e della relativa graduatoria, per quanto di interesse degli odierni ricorrenti; - del D.M. n. 676 del 18/10/2016, pubblicato il 15/11/2016, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VV.F. nella parte in cui, all'art. 7, prevede che: "Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: "a) Prova motorioattitudinale, suddivisa in 4 moduli: 50 punti; b) Colloquio: 35 punti; c) Titoli: 15 punti" e che: "I titoli valutabili sono indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando",

nonché del relativo allegato C, per quanto d'interesse degli odierni ricorrenti; ove occorra previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 163 del 18/09/2008, così come modificato dal D.M. n. 180 del 01/08/2016, siccome richiamato dal D.M. n. 676 del 18/10/2016; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno premesso quanto segue.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).

Per quanto d'interesse in questa sede, l'art. 7 del bando ha previsto che: "Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: "a) Prova motorio-attitudinale, suddivisa in 4 moduli: 50 punti; b) Colloquio: 35 punti; c) Titoli: 15 punti" e che: "I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame (cioè quella motorio-attitudinale e quella orale) sono ammessi alla valutazione dei titoli", precisando che i titoli valutabili sono soltanto quelli "indicati nell'allegato C".

Esaminando l'allegato C si ricava l'attribuzione di ben 15 punti per i titoli, di cui un massimo di 7 punti per il solo possesso delle patenti ivi espressamente elencate e di un massimo di 8 punti per il solo possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado negli indirizzi tecnici e professionali pure ivi espressamente elencati escludendo del tutto dalla valutazione gli altri diplomi siano essi tecnici, professionali o culturali.

Per comprendere l'importanza della ridetta valutazione dei titoli, è d'uopo esaminare la graduatoria finale di merito. Infatti, scorrendo la stessa emerge, ad esempio, che, a parità di punteggio conseguito alle prove motorioattitudinale e orale, un candidato con titolo quinquennale ritenuto valutabile, rispetto ad un altro privo dello stesso, guadagna ben 2000 posizioni.

Aggiungasi che, sempre esaminando la graduatoria finale di merito, è di tutta evidenza che quanto meno i primi 600 candidati (i 250 vincitori e i primi 350 idonei non vincitori) – e molti altri a seguire – hanno conseguito la ridetta utile

collocazione proprio in ragione del riconoscimento dei diplomi triennale, quadriennale e quinquennale indicati nell'allegato C.

L'indubbia rilevanza del possesso dei titoli secondo lo schema del bando e relativo allegato C al fine di ottenere un posizionamento utile in graduatoria emerge dagli stessi lavori della Commissione la quale, riunitasi in data 08/10/2018, rammentava che "per valutare al meglio i titoli di studio dei partecipanti al concorso, si è provveduto a richiedere a numerosi istituti scolastici, attraverso la p.e.c., di precisare se detti titoli di studio (...), sono, o meno, riferibili ad un percorso di istruzione secondaria di II grado del settore tecnologico, industriale o artigianale e, quindi, valutabili".

Al fine di comprendere l'interesse ad agire dei ricorrenti giova ulteriormente premettere che, proprio in forza della valutazione dei titoli, i ricorrenti - collocatisi in graduatoria come idonei non vincitori e in possesso di diplomi non ritenuti valutabili dall'Amministrazione - sono stati superati da moltissimi candidati. I ricorrenti, invero, sono tutti in possesso del diploma quinquennale di ragioniere e perito programmatore (vecchio ordinamento) e/o amministrazione, finanza e marketing, servizi informativi aziendali (nuovo ordinamento) ritenuto dalla Commissione non valutabile.

*** **

Ciò posto, i ricorrenti hanno articolato i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, LEGGE 07/08/1990 n. 241; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DELLA MOTIVAZIONE ED IRRAGIONEVOLEZZA

Fermo quanto si dirà nel paragrafo che segue, deve eccepirsi sin da subito l'illegittimità del D.M. n. 676 del 18/10/2016 laddove, all'art. 7, richiamando l'allegato C quale parte integrante, prevede l'attribuzione di ben 15 punti per i titoli, di cui un massimo di 7 punti per il solo possesso delle patenti ivi espressamente elencate e di un massimo di 8 punti per il solo possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado negli indirizzi tecnici e professionali pure ivi espressamente elencati escludendo del tutto dalla valutazione gli altri diplomi siano essi tecnici, professionali o culturali.

Prevedendo siffatto schema d'attribuzione del punteggio afferente i titoli il

Ministero dell'Interno ha, nella sostanza, precluso a monte la possibilità di classificarsi tra i vincitori a tutti coloro che non abbiano gli anzidetti titoli, in tal modo "elevando" il possesso degli stessi a requisito d'accesso mortificando palesemente l'importanza del risultato della prova motorio-attitudinale e della prova orale nella selezione dei migliori da incorporare come allievi vigili del fuoco. A tal proposito si consideri che la differenza di punteggio tra il candidato che ha conseguito il voto massimo alla prova orale (35) e il candidato che ha, invece, ottenuto il voto a mala pena sufficiente a superare la medesima (21,1) non solo è colmata dal possesso dei titoli ma è addirittura superata. Il che è ingiustificabile ed irragionevole giammai potendo il punteggio dei titoli avere un peso maggiore rispetto a quello delle prove concorsuali.

Quelli appena esposti e quelli indicati in premessa sono numeri che rendono lapalissiano il fatto che l'Amministrazione resistente, al momento della predisposizione del bando e prima ancora del D.M. n. 180 del 01/08/2016 sul quale poggia il bando medesimo, ha volutamente formulato la *lex specialis* in modo da consentire a tutti coloro i quali fossero stati in possesso dei titoli, in specie dei diplomi, di classificarsi tra i vincitori a discapito, invece, di coloro che non ne fossero in possesso. Di qui la scelta dell'attribuzione di un punteggio tanto elevato da orientare l'esito finale del concorso.

Orbene, il solo fatto di aver denominato "titoli" quelli che erano, evidentemente, requisiti di accesso non avrebbe indotto gli odierni ricorrenti ad instaurare il presente giudizio qualora gli stessi fossero oggettivamente "indispensabili" al fine di assolvere alla mansione ordinariamente gravante sul profilo professionale messo a concorso, cioè quello di vigile del fuoco del ruolo tecnico-operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cioè quella del soccorso.

Ma così non è. In tal proposito militano ragioni di ordine logico-giuridico, consistenti nell'individuazione delle ordinarie mansioni che il vigile del fuoco è tenuto ad espletare ex D. Lgs. 13/10/2005 n. 217 (prevenzione incendi, soccorso pubblico, soccorso portuale e aeroportuale - D. Lgs. 08/03/2006 n. 139 e s.m. e i.), lo svolgimento delle quali non richiede il possesso di alcuno dei titoli di studio e non di quelli indicati nell'allegato C al D.M. n. 676. Peraltro, l'art. 4 del citato D. Lgs. n. 217 dispone "l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei

vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo”. Da qui la considerazione per cui, non essendo essi necessari per appartenere al ruolo in parola, è illegittima la disposizione che prevede il loro conseguimento ai fini dell’accesso al relativo profilo professionale.

Ciò tanto più ove si consideri che, per l’assolvimento delle mansioni di vigile del fuoco del C.N.VV.F., il Legislatore Nazionale ha espressamente previsto che i vincitori di concorso, nominati “allievi” vigili del fuoco, divengano effettivi in ruolo esclusivamente dopo lo svolgimento e il superamento di uno specifico corso interno di formazione professionale della durata di ben nove mesi – avente un taglio sia teorico che pratico - ex art. 6 del D. Lgs. 13/10/2005 n. 217 (dodici mesi nel testo di legge in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso che ci occupa), precisando, al contempo, che l’esito negativo dello stesso comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (così l’art. 7 D. Lgs. n. 217 cit.: “Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino l’esame teorico – pratico al termine del periodo di formazione” e “La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione”).

Corso avente lo scopo di fornire al candidato tutte le nozioni teorico-pratiche necessarie per l’assolvimento delle ordinarie mansioni che dovrà ricoprire.

Inconfutabile prova ne sia che il presente concorso era stato preceduto dall’indizione di un primo bando (v. D.M. n. 5140 del 06/11/2008) per il quale ai titoli veniva riconosciuta l’attribuzione di 5 punti, come tali non dirimenti per la vittoria del concorso; e ciò nel medesimo contesto normativo in cui si è inserito il bando quivi impugnato. Peraltro, dalla graduatoria finale approvata all’esito del concorso testé citato l’Amministrazione ha reclutato personale privo dei titoli di studio indicati nell’allegato C (ricorrendo all’istituto dello scorrimento) sino al 31/12/2018, confermando l’attuale irrilevanza degli stessi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è d’uopo precisare che la circostanza per cui l’Amministrazione non abbia formalmente indicato il conseguimento del diploma e della patente quale requisito di accesso (indicandolo come semplice titolo) non sviscerisce il ragionamento testé esposto, dovendosi dar necessariamente prevalenza al dato sostanziale comprovato dall’effetto che quella medesima previsione ha determinato.

Chi scrive, dunque, non vuole contestare -in questa sede- la discrezionalità che in generale deve riconoscersi alla Pubblica Amministrazione nell'indicare e valutare i titoli e la definizione del relativo punteggio, quanto piuttosto censurare la palese irragionevolezza della suesposta condotta, giacché sfociata in arbitrio.

*** **

Sotto altro e diverso profilo neppure è dato comprendere il criterio adottato dall'Amministrazione nel selezionare i titoli di studio valutabili essendosi essa limitata alla generica espressione "indirizzo attinente alle attività tecnico-operative del C.N.VV.F".

Né tale criterio emerge dalla disamina dei titoli medesimi non essendo essi, come detto, propedeutici all'assolvimento delle ordinarie mansioni di vigile del fuoco e non palesando affatto una "particolare" predisposizione del candidato all'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenente al ruolo di vigile del fuoco del C.N.VV.F.

D'altronde, non è revocabile in dubbio che l'attribuzione di un punteggio così elevato ai titoli in parola – veicolante, come dimostratosi, l'esito del concorso – rende necessaria non solo una motivazione pregnante in merito al criterio adottato, ma anche che l'invocata attinenza risulti "specificata", cioè garantisca un bagaglio di conoscenze che apporti un evidente *quid pluris* rispetto a ciò che il candidato abbia dimostrato all'esito dello svolgimento delle prove concorsuali e apprenderà, necessariamente, in 10 forza del superamento del corso di formazione di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 217 cit., tanto da renderlo "migliore" di un altro nello svolgimento dell'ordinaria mansione.

Tuttavia, allo stato, nulla di ciò è dato rinvenire nel bando.

Anche alla luce di tali deduzioni lascia fortemente perplessi – ed appare ingiusta e irragionevole - la circostanza che il Ministero abbia completamente ritenuto avulsi da qualsivoglia valutazione tutti i percorsi di studi esclusi dall'elenco dell'allegato "C" del bando attribuendo, invece, un punteggio "altissimo" ai titoli di cui al citato elenco. Proprio le considerazioni suesposte avrebbero semmai giustificato una diversa considerazione dei titoli e attribuzione di punteggio.

Aggiungasi che i ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di "programmatore" (oggi diploma Amministrazione Finanza e Marketing-Servizi

Informativi Aziendali ex D.M. 15/03/2010 n. 88, Allegato D) il quale non può certo escludersi abbia un'attinenza in misura quantomeno pari a tanti altri diplomi ritenuti valutabili dal bando (ad esempio, tecnico informatico, tecnico del liuto, tecnico del mare, ecc...). Ciò nonostante, il possesso del titolo di programmatore ha determinato l'attribuzione di 0 punti e così uno "scivolamento" in graduatoria di ben 2000 posizioni (!). L'effetto è evidentemente sproporzionato rispetto ad una oggettiva comparazione dei suddetti diplomi in termini non già di equipollenza –il cui tema non costituisce oggetto di ricorso- bensì appunto di attinenza.

In ragione di quanto sin qui esposto chi scrive confida nell'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed onere per l'Amministrazione di riconsiderare i titoli e l'attribuzione del relativo punteggio secondo un criterio di ragionevolezza che tenga anche conto di quelli dei ricorrenti.

*** **

**2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, LEGGE 07/08/1990 n. 241;
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO:**

Come già illustrato, i ricorrenti sono in possesso di diplomi, dettagliatamente indicati in premessa, ritenuti dalla Commissione non valutabili siccome afferenti indirizzi diversi da quelli di cui all'allegato C al D.M. n. 676 cit.

Tuttavia, per pura casualità, è emerso che a molti concorrenti la Commissione ha attribuito ben 8 punti in più proprio in ragione del piano di studi quinquennale nonostante avessero il medesimo titolo dei ricorrenti o, comunque, un titolo non indicato nel più volte menzionato allegato C del bando.

Il dato rilevante è che la condotta de qua si sia palesata sulla base delle informazioni dei singoli ricorrenti i quali hanno, ovviamente, una conoscenza quantitativamente limitata di tali questioni. Di guisa che è del tutto ragionevole ritenere che il suddetto fenomeno discriminatorio sia diffuso, considerando una graduatoria finale di merito che conta ben 5092 candidati.

Sul punto chi scrive anticipa, sin d'ora, che è in procinto di presentare all'Amministrazione istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 07/08/1990 n. 241 e s.m. e i. onde documentare – e far apprezzare a codesto Ill.Mo Collegio – la suddetta censura e, al contempo, comprendere in che proporzioni si sia verificata la denunciata discriminazione, comunque già di per sé rilevante.

Sotto altro profilo, è la stessa Amministrazione a dare atto di aver valutato i titoli in maniera assolutamente disomogenea tra i vari candidati.

Come già esposto in premessa, la stessa Commissione, nella seduta dell'08/10/2018, ha rammentato che "per valutare al meglio i titoli di studio dei partecipanti al concorso, si è provveduto a richiedere a numerosi istituti scolastici, attraverso la p.e.c., di precisare se detti titoli di studio, il cui possesso è stato dichiarato direttamente dagli interessati, sono, o meno, riferibili ad un percorso di istruzione secondaria di II grado del settore tecnologico, industriale o artigianale e, quindi, valutabili", aggiungendo che "Verificato che, a tutt'oggi, non sono state ricevute risposte in proposito da parte di diversi Istituti ma, avendo tuttavia necessità di valutare detti titoli di studio, si procede ad attribuire loro il punteggio sulla base delle autocertificazioni dei candidati trasmesse dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e dei crediti stabiliti nei verbali n. 120 del 31/05/2018 e n. 121 del 07/06/2018, annotandoli sulle schede predisposte". E' di tutta evidenza che tale modus operandi presta il fianco ad un triplice ordine di censure: da un lato l'attribuzione dei punteggi in questione è dipesa da valutazioni di singoli Istituti scolastici di cui nulla è dato sapere, per i quali è ben possibile ritenere che in relazione ad un medesimo titolo siano stati dati riscontri differenti.

Dall'altro, risulta per tabulas che la medesima attribuzione è stata condizionata dall'aver ricevuto, o meno, risposta dai singoli Istituti.

Infine, la Commissione ha dato atto che gli Istituti scolastici interrogati avrebbero dovuto precisare se i titoli di studio dei partecipanti fossero "riferibili ad un percorso di istruzione secondaria di II grado del settore tecnologico, industriale o artigianale e, quindi, valutabili", così espressamente ritenendo valutabili i titoli sol perché rientranti nei settori menzionati. Peccato che, stando all'allegato C del bando di concorso, la Commissione non avrebbe potuto valutare tutti i titoli dei settori de quibus, ma soltanto quelli ivi elencati, che ne rappresentano una parte e non la totalità (v. allegato D del d.P.R. 15/03/2010 n. 87 e allegato D del d.P.R. 15/03/2010 n. 88).

La condotta descritta appare profondamente illegittima giacché si pone in frontale contrasto con le previsioni normative di cui in rubrica, risultando pregiudicata sia la trasparenza che l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ragion per cui, avendo essa contaminato la valutazione dei titoli,

inevitabilmente ha inciso sull'atto finale che ne recepisce gli effetti. Lo scrivente, pertanto, confida che l'Ecc.Mo Collegio, condividendo le argomentazioni esposte, accolga il presente gravame caducando la graduatoria finale di merito approvata dal Ministero dell'Interno.

*** **

I ricorrenti hanno, dunque, articolato la seguente

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.p.A.

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. fumus boni iuris ed il c.d. periculum in mora.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poterci richiamare a quanto sin qui ampiamente esposto.

Relativamente al cd. periculum in mora rileva il disposto normativo di cui all'art. 35, C. 5 ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 a mente del quale "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione".

Difatti, nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria si verificherebbe il decorso del triennio con perdita d'efficacia della graduatoria e dissipamento di ogni utilità conseguente all'accoglimento del ricorso.

D'altra parte, in caso di scorrimento della graduatoria durante la pendenza del giudizio di merito i ricorrenti sarebbero postergati rispetto ad altri candidati, con minore possibilità di accedere al ruolo ambito. Senza considerare che, qualora all'esito dell'invocata rimodulazione, i ricorrenti dovessero figurare in graduatoria quali vincitori, il cd. periculum in mora sarebbe finanche connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva per la quale essi hanno concorso.

*** **

Alla luce di quanto sopra i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Previa loro sospensione dell'efficacia, A) In via principale, annullare i provvedimenti impugnati, se del caso ordinando all'Amministrazione di riconsiderare i titoli e l'attribuzione del relativo punteggio secondo un criterio di ragionevolezza che tenga anche conto di quelli degli odierni ricorrenti per i motivi di cui al paragrafo sub 1). B) In via subordinata, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi di cui al paragrafo sub 2). Con vittoria di spese e compensi

di causa.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima *Bis* del Tar Lazio, Roma, del 22/05/2019 n. 6283/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

(avv. Angelo Rosario Di Bello)